

ALLEGATO N. 2**CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ**

**Approvato con D.M. del 09 maggio 2024 come modificato ai sensi del D.M.
del 17 ottobre 2024**

	CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ	Pagina:
		2 di 15

CONTRATTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI ENERGIA ELETTRICA

Con il presente contratto

TRA

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (in forma abbreviata TERNA S.p.A.), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70, 00156, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale 057796661007, RE.A. di Roma 922416; capitale sociale di Euro 442.198.240,00 (quattrocentoquarantaduemilionicentonovantottomiladuecentoquaranta/00) interamente versato, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* o procuratore munito dei necessari poteri, per brevità “**Terna**”, da una parte

e

La società..... con sede legale in....., iscritta nel registro delle imprese di, partita IVA e Codice fiscale capitale sociale, nella persona di in qualità di(legale rappresentante *pro tempore* o procuratore munito dei necessari poteri), nel seguito, per brevità, l’**Assegnatario**”, dall’altra;

Terna e l’Assegnatario, di seguito congiuntamente le “**Parti**”

Premesso che

- a) con il Decreto legislativo n. 379/2003, il Governo ha emanato “*Disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica*” prevedendo che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito: “**Autorità**”) definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabora una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica;
- b) con la Delibera ARG/elt 98/11 e s.m.i. (di seguito: “**Delibera 98/11**”), l’Autorità ha dettato “*Criteri*

e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

- c) con la Delibera 145/2024/R/EEL, l'Autorità ha verificato positivamente la conformità dello schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica ai criteri e alle condizioni indicate nella Delibera 98/11 e il medesimo schema è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- d) il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto del 09/05/2024, previo parere dell'Autorità, ha approvato lo Schema di Disciplina del Mercato della Capacità successivamente modificato con Decreto del 17/10/2024 (di seguito: "**Disciplina**");
- e) con la Delibera 400/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il "Regolamento recante le modalità di abilitazione al mercato per il servizio di dispacciamento delle unità di consumo per il Mercato della Capacità" (di seguito: "**Regolamento**");
- f) Terna ha approntato il Mercato della Capacità e l'Assegnatario, in seguito alla partecipazione a tale Mercato, è risultato aggiudicatario della capacità come indicata nel Portale informatico gestito da Terna al quale l'Assegnatario è stato abilitato ad accedere (di seguito rispettivamente: "**Capacità Impegnata**" e "**Portale**");
- g) conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 234/2012 e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 (di seguito: "**DM n. 115/17**"), Terna, in qualità di Soggetto Concedente per la misura di aiuto "Mercato della Capacità", inserisce nel Registro nazionale degli aiuti di Stato le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, del DM n. 115/17. Il codice identificativo dell'aiuto associato al presente contratto sarà trasmesso all'Assegnatario con apposita comunicazione, al pari di ogni sua successiva ed eventuale variazione.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
- 1.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti rinviando a quanto indicato nella Disciplina. Le Parti convengono che, in caso di contrasto tra le norme contenute nel presente contratto e le norme contenute nella Disciplina, prevalgono quelle contenute nella Disciplina.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente contratto, si applicano le definizioni della Delibera 98/11, della Disciplina e del Codice di Rete.

Articolo 3 Oggetto

- 3.1 Oggetto del presente contratto è la definizione:
- a) dei diritti ed obblighi dell'Assegnatario in attuazione della Disciplina;
 - b) delle partite economiche derivanti dalla partecipazione al Mercato della Capacità.

Articolo 4 Obblighi dell'Assegnatario

- 4.1 L'Assegnatario dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina e le Disposizioni Tecniche di Funzionamento e si impegna all'osservanza delle stesse.
- 4.2 L'Assegnatario prende atto che la Capacità Impegnata e sue successive modifiche, rispetto alla quale assume gli obblighi ed esercita i diritti previsti dalla Disciplina e dal presente contratto, è quella indicata nel Portale.
- 4.3 L'Assegnatario conferma la validità e l'efficacia, alla data di sottoscrizione del presente contratto, di ogni dichiarazione resa e di ogni documento dallo stesso prodotto in fase di partecipazione al Mercato della Capacità comprovante quanto dichiarato anche in merito alla titolarità della capacità e/o all'ammissione ad operare sul Mercato Elettrico e si impegna altresì ad aggiornare tempestivamente Terna nel caso dovessero intervenire modifiche.
- 4.4 L'Assegnatario si impegna altresì a mantenere i requisiti previsti dalla Disciplina per tutta la durata del presente contratto.

Articolo 5 Regolazione Economica

- 5.1 Per ogni mese di validità del contratto durante il periodo di consegna, con riferimento a capacità diversa da quella afferente ad Unità di Consumo per il Mercato della Capacità (UCMC), l'Assegnatario ha diritto a ricevere da Terna, se positiva, ovvero è tenuto a pagare a Terna, se negativa, la differenza tra:

- a) il corrispettivo fisso calcolato in base ai criteri specificati all'Articolo 50.1 della Disciplina, e
- b) la somma dei corrispettivi variabili orari calcolati in base ai criteri specificati nella Disciplina.

- 5.2 Per ogni ora del periodo di consegna in cui il sistema elettrico, anche con riferimento al luogo di consegna e limitatamente alla capacità localizzata sul territorio nazionale, è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della Delibera n. 111/06, l'Assegnatario, con riferimento a capacità diversa da quella afferente ad UCMC e CDP estera, ha l'obbligo di versare a Terna il corrispettivo a totale reintegrazione del corrispettivo di cui all'articolo 39ter della Delibera n. 111/06 percepito sulla Capacità Impegnata.
- 5.3 A valle di ciascuna Asta di Aggiustamento svolta con riferimento a ciascun periodo di consegna, l'Assegnatario è tenuto a pagare, con riferimento alla capacità afferente ad UCMC, il corrispettivo di riallocazione per le UCMC descritto in Disciplina.
- 5.4 Per ogni mese di validità del contratto, durante il periodo di consegna, l'Assegnatario è tenuto a pagare, con riferimento alla capacità nuova, il corrispettivo di riallocazione per la capacità nuova descritto in Disciplina.
- 5.5 Per ogni mese di validità del contratto, durante il periodo di consegna, con riferimento a capacità afferente ad UCMC, l'Assegnatario ha diritto all'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui all'Articolo 14 della Delibera 98/11, nei limiti di cui all'Articolo 13bis della medesima Delibera.
- 5.6 L'Assegnatario è tenuto al pagamento delle penali previste nella Disciplina nei casi ivi indicati.
- 5.7 L'Assegnatario che esercita il diritto di recesso di cui all'Articolo 71.4 della Disciplina è tenuto al pagamento dell'importo ivi previsto.
- 5.8 L'Assegnatario che non ha più impegni di capacità può corrispondere a Terna quanto ancora dovuto in base al presente Articolo in un'unica soluzione.
- 5.9 Per ciascun anno di validità del contratto, nel caso in cui, sulla base della comunicazione di cui all'Articolo 40.10 della Disciplina, non sia rispettato il limite di Emissioni Totali Unitarie di cui all'Articolo 4.1a V della Disciplina, l'Assegnatario è tenuto a versare a Terna il corrispettivo calcolato in base ai criteri di cui all'Articolo 50.4 della Disciplina.

Articolo 6 Risoluzione, condizione risolutiva e recesso

- 6.1 Terna, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, previa diffida ad adempiere, nei casi di inadempimento o inosservanza, da parte dell'Assegnatario, degli obblighi e delle condizioni stabilite dalla Disciplina e dal presente contratto diversi da quelli indicati al comma 6.2.
- 6.2 Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice civile anche in uno solo dei seguenti casi:
- a) nel caso in cui anche una garanzia tra quelle previste nella Disciplina sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta, sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita secondo le modalità e i termini previsti dalla Disciplina o non venga rinnovata nei termini previsti dalla Disciplina;
 - b) nei casi in cui l'Assegnatario non provveda a prestare la garanzia secondo quanto previsto dalla Disciplina;
 - c) nei casi di inadempimento definitivo, di cui all'Articolo 68.2 della Disciplina, limitatamente alla parte della Capacità Impegnata oggetto di inadempimento;
 - d) nei casi di inadempimento definitivo finanziario di cui all'Articolo 69 della Disciplina;
 - e) nei casi in cui, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, venga accertata da Terna la carenza originaria di uno o più requisiti di ammissione di cui all'Articolo 4 della Disciplina ovvero qualora venga accertata da Terna la sopravvenuta carenza dei medesimi requisiti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge in materia di crisi d'impresa;
 - f) nei casi in cui dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione fornite dall'Assegnatario in relazione alla partecipazione al Mercato della Capacità, nonché ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto;
 - g) nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di abilitazione a MSD di cui all'Articolo 41.1 della Disciplina;
 - h) nel caso di mancato rispetto dell'ordine di distacco del carico di cui all'Articolo 41.3 della Disciplina;
 - i) relativamente ad una o più unità di produzione di tipo termico con Indice di Emissione di unità superiore a 550 grCO₂/kWh, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione del report ex Articolo 40.10 della Disciplina o nel caso in cui le Emissioni Totali Unitarie comunicate dall'Assegnatario ai sensi dell'Articolo 40.10 della Disciplina siano superiori al valore di 350 kg CO₂/kW. In entrambi i casi, la risoluzione è limitata alla

CDP dell'unità di produzione in questione; la CDP di tale unità non è più considerata come Capacità Qualificata;

- j) nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo 40.11 e all'Articolo 73.4 della Disciplina; la risoluzione è limitata alla CDP nuova dell'Unità di Produzione Nuova non autorizzata o in Ripotenziamento non autorizzata per cui il suddetto obbligo non è rispettato.

Resta inteso che è nella facoltà di Terna concedere comunque all'Assegnatario un termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi per adempiere prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente comma 6.2.

- 6.3 Nei casi previsti dai precedenti commi 6.1 e 6.2 e ove non diversamente specificato dalla Disciplina, l'Assegnatario sarà tenuto a restituire a Terna quanto percepito in virtù dell'Articolo 5 del presente contratto per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne il relativo diritto e troveranno altresì applicazione le conseguenze economiche previste nella Disciplina.
- 6.4 Nei casi di risoluzione del presente contratto di cui al precedente comma 6.2, la risoluzione totale o parziale avrà efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Assegnatario della comunicazione di avvenuta risoluzione.
- 6.5 In caso di mancata realizzazione, entro il termine di avvio del periodo di consegna, delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale necessarie per garantire la fornitura di gas naturale in Sardegna, il presente contratto dovrà intendersi risolto, ai sensi dell'Articolo 1353 del Codice civile, limitatamente alla quota di capacità nuova alimentata a gas da realizzare in Sardegna e nominata post asta ai sensi dell'Articolo 43 della Disciplina.
- Al verificarsi della predetta condizione risolutiva, l'Assegnatario ne darà comunicazione a Terna entro e non oltre i successivi cinque giorni. In tal caso Terna provvederà a restituire all'Assegnatario le garanzie di cui agli Articoli 59, 61 e 66 della Disciplina, limitatamente alla quota di capacità nuova oggetto di risoluzione.
- 6.6 Qualora l'Assegnatario non intenda avvalersi della condizione risolutiva di cui al precedente comma 6.5, ne darà comunicazione a Terna entro e non oltre dieci giorni prima dell'inizio del periodo di consegna.
- 6.7 L'Assegnatario può esercitare il diritto di recesso secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 71.4 della Disciplina.

Articolo 7 Decorrenza e durata del contratto

- 7.1 Il presente contratto è valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione. Il periodo di validità degli obblighi di offerta è indicato nel Portale ed è aggiornato di volta in volta in relazione alle nuove assegnazioni di cui si renda aggiudicatario l'Assegnatario.
- 7.2 Resta inteso che gli obblighi relativi alla regolazione delle partite economiche derivanti dalla Disciplina e dal presente contratto restano validi ed efficaci, anche a seguito di risoluzione o recesso dal contratto, fino alla completa definizione degli stessi da parte dell'Assegnatario.

Articolo 8 Fatturazione e pagamenti

- 8.1 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, Terna determina e comunica a ciascun Assegnatario i corrispettivi di cui all'Articolo 5.
- 8.2 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 5 è mensile, ad eccezione del corrispettivo di riallocazione per le Unità di Consumo, la cui fatturazione è prevista a valle dello svolgimento di ciascuna Asta di Aggiustamento, delle penali, e dell'importo di cui all'Articolo 71.4 della Disciplina.
- 8.3 Terna emette fatture all'Assegnatario per i corrispettivi a proprio credito per le penali e per gli importi dovuti dall'Assegnatario ai sensi del presente contratto.
- 8.4 L'Assegnatario emette fatture a Terna per i corrispettivi a proprio credito per gli importi dovuti da Terna ai sensi del presente contratto.
- 8.5 Saranno emesse fatture di conguaglio in caso di rettifica degli importi fatturati, anche in esito alle contestazioni di cui all'Articolo 15. La regolazione economica delle partite di conguaglio viene effettuata entro il termine per la sessione SEM 2 prevista dal Testo Integrato Settlement dell'anno di calendario successivo a quello di competenza della rettifica.
- 8.6 Il termine di scadenza delle fatture "Data di Pagamento" del presente contratto è fissato:
- per i pagamenti dovuti da Terna all'Assegnatario, il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento;
 - per i pagamenti dovuti dall'Assegnatario a Terna, il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento, o, con specifico riferimento all'importo dovuto in caso di recesso o per le penali previste dalla Disciplina, il tredicesimo giorno lavorativo successivo all'emissione della fattura che avviene entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui Terna, rispettivamente, ha ricevuto la comunicazione di

esercizio del diritto di recesso, ha accertato l'Inadempimento o il verificarsi dell'evento che legittima l'applicazione della penale.

- 8.7 A fini del pagamento, le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità previste dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018) e consegnate entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.
- 8.8 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%.
- 8.9 È fatto divieto all'Assegnatario di cedere crediti nascenti dal presente contratto e di procedere a compensazione ai sensi degli Articoli 1241 e seguenti del Codice civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.
- 8.10 La regolazione delle partite economiche di cui all'Articolo 67.8 della Disciplina viene effettuata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'Inadempimento Temporaneo e sempre che non si sia verificato un Inadempimento Prolungato. Per tali partite non verrà riconosciuto il pagamento di alcun interesse attivo.

Articolo 9
fortuito

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso

- 9.1 Terna, nell'esecuzione del presente contratto, è responsabile dei danni che siano esclusivamente conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 9.2 Qualora si verifichi, in maniera imprevista e/o imprevedibile rispetto alla data di stipulazione del presente contratto, un caso di forza maggiore e/o caso fortuito, quali eventi eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la Parte che ne subisca le conseguenze informerà l'altra Parte del verificarsi dell'evento e dei suoi effetti sulla possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le Parti si adopereranno per adottare le azioni volte ad annullare o ridurre l'effetto dell'evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i

suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:

- a) scioperi;
- b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) blocchi o embarghi;
- d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche; collisione di veicoli aerei;
- e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- f) atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4.

9.3 Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangono, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la Parte adempiente potrà astenersi dall'eseguire le proprie, fermo restando il termine finale del periodo di consegna.

9.4 Le Parti convengono, inoltre, che non costituiscono in sé causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) assemblee sindacali;
- b) l'indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;
- c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei materiali essenziali per la realizzazione e/o per il funzionamento dell'impianto;
- d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
- e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
- f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;

- g) mancato rilascio, entro i termini previsti in Disciplina, dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 Cessione del contratto

- 10.1 È consentita la cessione integrale del presente contratto solo previo consenso scritto di Terna. Il contratto può essere ceduto ad altra società che abbia i requisiti previsti all'Articolo 4 della Disciplina ai fini della partecipazione al Mercato della Capacità e che abbia la disponibilità, per ciascuna Tipologia di CDP e ciascuna Area per cui il cedente è risultato assegnatario, di capacità qualificata, e non già impegnata nelle Fasi di Mercato relative al periodo di consegna del contratto, sufficiente a soddisfare l'impegno di capacità oggetto di cessione.
- 10.2 La cessione comporta il trasferimento al cessionario, per la restante durata del rapporto contrattuale, di tutti i diritti ed obblighi di cui l'Assegnatario cedente è titolare in forza del presente contratto, ivi incluse le obbligazioni in materia di garanzie. Il cedente non è liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto sino alla prestazione, da parte del cessionario, delle garanzie previste dalla Disciplina.

Articolo 11 Elezione di domicilio e comunicazioni

- 11.1 Le Parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto rispettivamente:
- a. per Terna: presso Terna Spa – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma;
 - b. per l'Assegnatario: presso
- 11.2 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere trasmessa a mezzo corriere o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- per Terna: Affari Regolatori, Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma, indirizzo PEC ;
 - per l'Assegnatario: indirizzo PEC.....

Articolo 12 Legge applicabile e foro competente

- 12.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

- 12.2 Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13 Perfezionamento del contratto

- 13.1 Il presente contratto si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza tra le Parti agli indirizzi di cui al precedente Articolo 11.
- 13.2 Fatto salvo per i dati riportati sul Portale che vengono aggiornati/modificati sul medesimo Portale anche in esito a successive Fasi del Mercato della Capacità, qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta e si perfeziona con la procedura di cui al comma 13.1 del presente Articolo.

Articolo 14 Oneri fiscali ed eventuali altri oneri

- 14.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità al presente contratto sono a carico dell'Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.

Articolo 15 Reclami e decadenze

- 15.1 L'Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dal giorno in cui l'Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.
- 15.2 Terna riferisce all'Assegnatario, con la massima celerità, in merito al reclamo o pretesa di cui al comma 15.1 del presente Articolo. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
- 15.3 In caso di mancata contestazione nei termini indicati, l'Assegnatario decade dal diritto.

	CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ	Pagina:
		13 di 15

Articolo 16 Trattamento dei dati personali

- 16.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679/UE (di seguito: “GDPR”), dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 (di seguito: “Codice Privacy”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente contratto e in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati come previsto dal Codice Privacy e dal GDPR.
- 16.2 Le Parti riconoscono ed accettano che i dati personali trattati da ciascuna Parte nell’ambito delle attività relative al presente contratto saranno trattati dalla medesima Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali alla instaurazione ed esecuzione del contratto stesso.

Articolo 17 Rinvio e integrazione del contratto

- 17.1 L’esecuzione del presente rapporto contrattuale è regolata dalle clausole del presente documento e della Disciplina che, complessivamente considerate, costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi convenuti tra le Parti. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile e nella Delibera 98/11.
- 17.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive disposizioni normative e/o deliberazioni dell’Autorità e/o a successive modifiche della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento derivanti da variazioni della normativa di riferimento e/o da provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Autorità.

Articolo 18 Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione

- 18.1 L’Assegnatario prende atto che Terna, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni:

- si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile sul sito internet www.terna.it.
- ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 (consultabile sul sito internet www.terna.it), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. n. 231/2001, così come successivamente modificato e integrato, sia in Italia che all'estero; a tal proposito l'Assegnatario prende atto che il medesimo è destinatario dei principi di cui al D.lgs. n. 231/2001 come richiamati nel Modello in ragione dell'attività espletata ai sensi del presente contratto;
- ha adottato la Linea-Guida Anticorruzione al fine di prevenire la corruzione pubblica e privata in Italia e all'estero, consultabile sul sito internet www.terna.it.

- 18.2 L'Assegnatario, pertanto, nell'espletamento delle attività ai sensi del presente contratto, garantisce e si impegna a non tenere alcun comportamento contrario ai principi contenuti nel Codice Etico, nel D.lgs. n. 231/2001 come richiamati nel Modello e nella Linea-Guida Anticorruzione.
- 18.5 L'Assegnatario prende atto che le violazioni del Codice Etico e del D.lgs. n. 24/2023 di "attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", anche potenziali, sono segnalabili nell'apposito canale dedicato accessibile sul portale informatico "whistleblowing" tramite il seguente link <https://whistleblowing.terna.it/> con le modalità indicate sul sito web www.terna.it.

Articolo 19 Disposizioni finali

- 19.1 Le disposizioni previste nel presente contratto trovano applicazione in relazione alle tipologie di capacità impegnata di cui l'Assegnatario risulti titolare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, li

 Terna	CONTRATTO STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ	Pagina:
		15 di 15

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome del rappresentante dell'Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice civile, i seguenti articoli: Articolo 4 (Obblighi dell'Assegnatario); Articolo 5 (Regolazione Economica); Articolo 6 (Risoluzione, condizione risolutiva e recesso); Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 9 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 10 (Cessione del contratto); Articolo 12 (Legge applicabile e foro Competente); Articolo 14 (Oneri fiscali ed eventuali altri oneri); Articolo 15 (Reclami e decadenze); Articolo 17 (Rinvio e integrazione del contratti); Articolo 18 (Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione).

Assegnatario: *[firma]*

[•]